



COMUNE DI SALIZZOLE
(Provincia di Verona)

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI

Approvato con deliberazione di C.C. n. 47 in data 28/09/2010
(in vigore dal 18/10/2010)

INDICE

SEZIONE PRIMA: PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e rispetto dei principi	pag. 4
Art. 2 - Durata dei contratti, termine iniziale e finale, valore del contratto	pag. 4
Art. 3 - Divieto di cessione del contratto	pag. 5

SEZIONE SECONDA: FASE PRELIMINARE ALLA GARA

Art. 4 – Responsabile delle procedure di affidamento e determinazione a contrarre	pag. 5
Art. 5 – La commissione giudicatrice	pag. 5
Art. 6 - Funzionamento della Commissione giudicatrice	pag. 6

SEZIONE TERZA: SISTEMI DI SCELTA DEL CONTRAENTE

Art. 7 - Procedure di aggiudicazione	pag. 7
Art. 8 - Criteri di aggiudicazione	pag. 8
Art. 9 - Procedura aperta e ristretta nei lavori pubblici: forme di pubblicità	pag. 8
Art. 10 - Procedura aperta e ristretta per servizi e forniture: forme di pubblicità	pag. 9
Art. 11 - Procedura negoziata senza bando	pag. 9

SEZIONE QUARTA: ESPLETAMENTO DELLA GARA

Art. 12 - Principi inerenti il bando e la lettera d'invito	pag. 10
Art. 13 - Riapertura e proroga dei termini	pag. 11
Art. 14 - Regole per la presentazione delle offerte	pag. 11
Art. 15 - Il verbale di gara	pag. 11
Art. 16 - I rappresentanti delle ditte	pag. 12
Art. 17 - L'interpretazione dell'offerta	pag. 12
Art. 18 - Modalità di svolgimento delle gare	pag. 12
Art. 19 – Rilevazione delle offerte anomale	pag. 13
Art. 20 – Verifica delle offerte anomale	pag. 13
Art. 21 – Aggiudicazione	pag. 14

SEZIONE QUINTA: IL CONTRATTO

Art. 22 - Forma dei contratti	pag. 14
Art. 23 - Stipulazione del contratto	pag. 15
Art. 24 - Condizioni generali di contratto	pag. 15
Art. 25 - Esecuzione del contratto	pag. 15
Art. 26 - Pagamenti ed anticipi	pag. 16

SEZIONE SESTA: DISPOSIZIONI SPECIALI

Art. 27 – Procedure per la selezione dei contraenti comprese nell'allegato IIB del Codice dei Contratti	pag. 16
Art. 28 – Affidamento di servizi a cooperative sociali	pag. 17

Art. 29 – Conferimento di incarichi professionali pag. 17

SEZIONE SETTIMA: DISPOSIZIONI FINALI

Art. 30 - Spese contrattuali pag. 17

Art. 31 - Diritti di segreteria pag. 17

Art. 32 - Rinvio a norme di legge o regolamentari pag. 17

Art. 33 - Abrogazione di norme pag. 18

Art. 34 - Entrata in vigore pag. 18

SEZIONE PRIMA: PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e rispetto dei principi

1. Il presente regolamento disciplina l'attività negoziale del Comune di Salizzole relativamente alle modalità di effettuazione delle procedure di aggiudicazione ed alla stipulazione dei contratti di appalto di lavori pubblici, servizi e forniture.
2. Il presente regolamento si conforma alle disposizioni di legge contenute nel D.Lgs n. 163/2006 (d'ora innanzi denominato semplicemente Codice dei contratti), allo Statuto comunale, nonché ai principi del diritto comunitario oltre che a quelli generali dell'ordinamento giuridico dello Stato, quali limiti inderogabili nell'esercizio della potestà regolamentare.
3. L'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture, ai sensi del presente regolamento, deve garantire la qualità delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza; l'affidamento deve altresì rispettare i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché quello di pubblicità con le modalità previste dalla legge.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le norme vigenti che disciplinano i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
5. Resta esclusa l'applicazione del presente regolamento per l'acquisizione in economia di lavori, forniture e servizi, le quali rimangono assoggettate alla disciplina prevista dallo specifico regolamento comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 27/03/2007 e modificato con successiva deliberazione di C.C. n. 26 del 28/06/2007.

Art. 2 - Durata dei contratti, termine iniziale e finale, valore del contratto

1. In tutti i contratti di appalto stipulati dal Comune deve essere indicata in modo chiaro e preciso la durata dello stesso ovvero la data entro la quale deve essere eseguita la prestazione oggetto del vincolo contrattuale.
2. Di norma i contratti del Comune non possono avere una durata superiore a nove anni, computando a tale fine anche l'eventuale intervenuto prolungamento del contratto originariamente stipulato.
3. In nessun contratto può essere inserita la clausola del tacito rinnovo del contratto. I contratti stipulati in violazione del predetto divieto sono nulli.
4. E' vietato suddividere o frazionare artificiosamente, anche nel tempo, in più contratti le prestazioni di lavori, servizi o di forniture che possano essere realizzate in un'unica soluzione.
5. Il calcolo del valore stimato degli appalti pubblici è basato sull'importo totale pagabile al netto dell'IVA, valutato per ciascun singolo contratto. Questo calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di opzione o ripetizione di servizi analoghi.

6. Quando il Comune prevede premi o pagamenti per gli offerenti, ne deve essere tenuto conto nel calcolo del valore stimato dell'appalto.

7. La stima deve essere valida al momento della pubblicazione del bando di gara, o, nei casi in cui siffatto bando non è richiesto, al momento in cui la stazione appaltante avvia la procedura di affidamento del contratto.

Art. 3 - Divieto di cessione del contratto

1. E' vietata la cessione del contratto a terzi; è vietato altresì il subentro diretto o indiretto di altri soggetti nei rapporti obbligatori assunti con il Comune, senza autorizzazione scritta del Comune.

2. Non costituisce cessione del contratto la trasformazione dello status giuridico del soggetto. Qualora i candidati o i concorrenti, singoli, associati o consorziati, cedano, affittino l'azienda o un ramo d'azienda, ovvero procedano alla trasformazione, fusione o scissione della società, il cessionario, l'affittuario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, sono ammessi alla gara, all'aggiudicazione, alla stipulazione, previo accertamento sia dei requisiti di ordine generale, sia di ordine speciale.

3. Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti di ciascuna stazione appaltante fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal Codice dei contratti e dalla normativa collegata.

SEZIONE SECONDA: FASE PRELIMINARE ALLA GARA

Art. 4 – Responsabile delle procedure di affidamento e determinazione a contrarre

1. Per ogni singolo intervento da realizzarsi mediante un contratto pubblico per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, il Comune nomina il responsabile del procedimento, nel rispetto dei requisiti previsti. Detta nomina può essere disposta nell'elenco annuale dei lavori pubblici, nel Piano esecutivo di gestione o altro strumento equivalente, nonché con atti organizzativi interni.

2. E' competenza del Responsabile del servizio nelle cui attribuzioni rientra la materia oggetto del contratto l'adozione della determinazione a contrarre di cui all'art. 192 del decreto legislativo 267/2000, la quale deve sempre precedere l'avvio della procedura di gara.

3. Nella determinazione a contrarre con cui si avviano le procedure di selezione dovranno essere precisati i motivi della scelta di una specifica modalità di aggiudicazione o di individuazione dei contraenti, oltre a tutto quanto previsto dal citato art. 192.

Art. 5 – La commissione giudicatrice

1. I lavori della commissione giudicatrice sono presieduti dal Responsabile di servizio competente alla stipulazione del relativo contratto; allorché il Responsabile fosse assente o impossibilitato, la presidenza viene assunta dal Segretario Comunale ovvero da altro Responsabile del servizio incaricato della sostituzione.
2. La commissione giudicatrice, salvo il caso di conflitto di interessi, è costituita dal Presidente e da altri dipendenti purché di categoria non inferiore alla C.
3. Quando, in ragione dell'evidente complessità della procedura di gara, ovvero per carenza di organico, non sussistano delle professionalità adeguate all'interno della struttura, il Responsabile del servizio, con proprio atto, si avvale, ove consentito dalla vigente normativa, di personale proveniente da altre stazioni appaltanti, ovvero di esperti esterni di comprovata esperienza e professionalità nel rispetto delle disposizioni di cui al Codice dei contratti.
4. Le gare ad evidenza pubblica si svolgono in luogo aperto al pubblico in conformità alla legge.

Art. 6 - Funzionamento della Commissione giudicatrice

1. Qualora l'Amministrazione utilizzi per la valutazione delle offerte il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il Responsabile del servizio competente nomina, ai sensi dell'articolo 84, comma 1 del Codice dei contratti, una commissione giudicatrice, composta da un numero dispari di componenti, nel numero massimo di cinque.
2. La commissione giudicatrice è nominata sempre dopo il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, nel rispetto dei presupposti e delle incompatibilità fissate dalla legge.
3. La commissione giudicatrice opera come soggetto deputato a verificare il possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria.
4. La commissione giudicatrice, prima dell'apertura delle buste contenenti le offerte, prende in esame il bando, il disciplinare di gara, il capitolato speciale ed ogni altro documento integrativo inerente la gara. Essa fissa quindi in via generale i criteri motivazionali cui si atterrà per attribuire a ciascun criterio e subcriterio di valutazione il punteggio tra il minimo e il massimo prestabiliti dal bando o dal disciplinare di gara.
5. La commissione giudicatrice procede all'apertura delle buste contenenti la parte tecnico-qualitativa delle offerte in seduta pubblica, procedendo alla valutazione delle stesse in seduta riservata.
6. La commissione giudicatrice redige, secondo quanto previsto dall'articolo 78 del Codice dei contratti, un verbale descrittivo delle operazioni di gara, nel quale precisa le motivazioni dei punteggi assegnati alle offerte, per le singole componenti delle stesse.
7. Il presidente della commissione giudicatrice provvede agli adempimenti relativi alle comunicazioni necessarie della stessa in relazione allo svolgimento della gara.

8. La commissione giudicatrice formalizza, a seguito della valutazione della parte tecnico-qualitativa delle offerte, una specifica graduatoria di merito dei concorrenti.
9. La commissione giudicatrice procede all'apertura delle buste contenenti la parte economica delle offerte in seduta pubblica. Il presidente dà lettura delle stesse. La commissione procede alla verifica delle offerte economiche in seduta riservata e formalizza una graduatoria di merito rispetto alla quale provvede alla rilevazione delle offerte anormalmente basse.
10. Qualora siano rilevate offerte anormalmente basse secondo quanto previsto dall'articolo 86 del Codice dei contratti, la commissione giudicatrice opera come commissione di verifica delle stesse secondo la procedura definita dagli articoli 87 e 88 dello stesso e secondo le modalità eventualmente specificate nel bando/disciplinare di gara.
11. Esaurita la procedura di verifica delle offerte anormalmente basse ed acquisito l'esito della stessa, anche con eventuale esclusione di concorrenti secondo l'articolo 88, comma 7 del Codice dei contratti, la commissione giudicatrice procede alla formalizzazione della graduatoria di merito definitiva, in base alla quale definisce l'aggiudicazione provvisoria.
12. Il presidente della commissione giudicatrice trasmette al soggetto deputato ad approvare l'aggiudicazione definitiva il verbale dei lavori di gara, comprensivo di tutti i documenti illustrativi e dell'aggiudicazione provvisoria.
13. Il soggetto deputato ad approvare l'aggiudicazione definitiva può richiedere chiarimenti alla commissione giudicatrice in merito all'aggiudicazione provvisoria.
14. Qualora l'amministrazione utilizzi per la valutazione delle offerte il criterio del prezzo più basso, il Responsabile del servizio competente può costituire una commissione di gara in conformità ai commi precedenti, per quanto riferibili e compatibili con la procedura di aggiudicazione comportante l'esame delle offerte con il criterio del prezzo più basso.

SEZIONE TERZA: SISTEMI DI SCELTA DEL CONTRAENTE

Art. 7 - Procedure di aggiudicazione

1. L'Amministrazione aggiudica gli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture mediante:
 - a) "procedure aperte", intese come le procedure in cui ogni operatore economico interessato può presentare un'offerta nel rispetto delle modalità e dei termini fissati dal bando di gara;
 - b) "procedure ristrette", intese come le procedure in cui ogni operatore economico può chiedere di partecipare e in cui possono presentare un'offerta soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti;
 - c) "procedure negoziate", intese come le procedure in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni dell'appalto;
 - d) altre procedure, comportanti particolari interazioni tra l'Amministrazione stessa ed i potenziali contraenti, definite dalla legislazione attuativa delle direttive comunitarie disciplinanti gli appalti.
2. Come già stabilito dal comma 2 dell'art. 4, la determina a contrarre indica la procedura di scelta del contraente.

3. Il Comune ricorre alla procedura negoziata nei casi previsti dagli articoli 56 e 57 del codice dei contratti, nonché negli altri casi espressamente previsti dalla legge.

4. La migliore offerta è selezionata con il criterio del prezzo più basso ovvero con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Il Comune sceglie il criterio più adeguato in relazione alle caratteristiche dell'oggetto del contratto, e indica nel bando di gara quale dei due criteri sarà applicato per selezionare la migliore offerta.

5. Il Comune si riserva in ogni caso di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Art. 8 - Criteri di aggiudicazione

1. Il prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, è determinato come segue:
 - a) per i contratti da stipulare a misura, è determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari;
 - b) per i contratti da stipulare a corpo, è determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari;
 - c) per i contratti da stipulare parte a corpo e parte a misura, il prezzo più basso è determinato mediante offerta a prezzi unitari.
2. Quando il contratto è affidato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il bando di gara stabilisce i criteri di valutazione dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto, quali, a titolo esemplificativo:
 - a) il prezzo;
 - b) la qualità;
 - c) il pregio tecnico;
 - d) le caratteristiche estetiche e funzionali;
 - e) le caratteristiche ambientali;
 - f) il costo di utilizzazione e manutenzione;
 - g) la redditività;
 - h) il servizio successivo alla vendita;
 - i) l'assistenza tecnica;
 - l) la data di consegna ovvero il termine di consegna o di esecuzione;
 - m) l'impegno in materia di pezzi di ricambio;
 - n) la sicurezza di approvvigionamento;
 - o) altre specifiche o integranti secondo l'oggetto del contratto.

Art. 9 - Procedura aperta e ristretta nei lavori pubblici: forme di pubblicità

A) di importo pari o superiore a 500.000,00 euro e sino alla soglia comunitaria.

I bandi relativi a contratti di importo pari o superiore a cinquecentomila euro sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, sul "profilo di committente" della stazione appaltante e, non oltre due giorni lavorativi dopo, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20 e sul sito informatico presso l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, con l'indicazione degli estremi di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Gli avvisi e i bandi sono altresì pubblicati, non oltre cinque giorni lavorativi dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, per estratto, a scelta del Responsabile, su almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale ovvero su almeno uno dei quotidiani a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i lavori.

B) di importo inferiore a 500.000,00 euro

I bandi relativi a contratti di importo inferiore a cinquecentomila euro sono pubblicati nell'albo pretorio del Comune e sul sito internet della stazione appaltante.

E' in facoltà del Responsabile del servizio disporre forme di pubblicità ulteriori.

Art. 10 - Procedura aperta e ristretta per servizi e forniture: forme di pubblicità

1. Fatto salvo quanto previsto per l'acquisizione di beni e servizi in economia nell'apposito regolamento comunale, i bandi relativi ai contratti di forniture e servizi il cui valore sia inferiore al valore della soglia comunitaria sono pubblicati:

- sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie speciale contratti pubblici;
- sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20;
- sul sito informatico presso l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, con l'indicazione degli estremi di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale;
- nell'albo della stazione appaltante;
- sul sito internet della stazione appaltante.

Gli effetti giuridici connessi alla pubblicità decorrono dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Art. 11 - Procedura negoziata senza bando

1. Il Comune aggiudica contratti pubblici mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara nelle ipotesi seguenti, dandone conto con adeguata motivazione nella determina a contrarre.

2. Nei contratti pubblici relativi a lavori, forniture, servizi, la procedura è consentita:

a) qualora, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, non sia stata presentata nessuna offerta, o nessuna offerta appropriata, o nessuna candidatura. Nella procedura negoziata non possono essere modificate in modo sostanziale le condizioni iniziali del contratto. Le disposizioni contenute nella presente lettera si applicano ai lavori di importo inferiore a un milione di euro;

b) qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato;

c) nella misura strettamente necessaria, quando l'estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per le stazioni appaltanti, non è compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette, o negoziate previa pubblicazione di un bando di gara. Le circostanze invocate a giustificazione della estrema urgenza non devono essere imputabili alle stazioni appaltanti.

3. Nei contratti pubblici relativi a forniture, la procedura del presente articolo è, inoltre, consentita:

- a) qualora i prodotti oggetto del contratto siano fabbricati esclusivamente a scopo di sperimentazione, di studio o di sviluppo, a meno che non si tratti di produzione in quantità sufficiente ad accertare la redditività del prodotto o a coprire i costi di ricerca e messa a punto;
- b) nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti di uso corrente o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obbligherebbe la stazione appaltante ad acquistare materiali con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; la durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può comunque di regola superare i tre anni;
- c) per forniture quotate e acquistate in una borsa di materie prime;
- d) per l'acquisto di forniture a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa definitivamente l'attività commerciale oppure dal curatore o liquidatore di un fallimento, di un concordato preventivo, di una liquidazione coatta amministrativa, di un'amministrazione straordinaria di grandi imprese.

4. Nei contratti pubblici relativi a lavori e negli appalti pubblici relativi a servizi, la procedura del presente articolo è, inoltre, consentita:

a) per i lavori o i servizi complementari, non compresi nel progetto iniziale nè nel contratto iniziale, che, a seguito di una circostanza imprevista, sono divenuti necessari all'esecuzione dell'opera o del servizio oggetto del progetto o del contratto iniziale, purché aggiudicati all'operatore economico che presta tale servizio o esegue tale opera, nel rispetto delle seguenti condizioni:

a. 1) tali lavori o servizi complementari non possono essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dal contratto iniziale, senza recare gravi inconvenienti alla stazione appaltante, ovvero pur essendo separabili dall'esecuzione del contratto iniziale, sono strettamente necessari al suo perfezionamento;

a.2) il valore complessivo stimato dei contratti aggiudicati per lavori o servizi complementari non supera il cinquanta per cento dell'importo del contratto iniziale;

b) per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati all'operatore economico aggiudicatario del contratto iniziale dalla medesima stazione appaltante, a condizione che tali lavori o servizi siano conformi a un progetto di base e che tale progetto sia stato oggetto di un primo contratto aggiudicato secondo una procedura aperta o ristretta; in questa ipotesi la possibilità del ricorso alla procedura negoziata senza bando è consentita solo nei tre anni successivi alla stipulazione del contratto iniziale, e deve essere indicata nel bando del contratto originario; l'importo complessivo stimato dei servizi e lavori successivi è computato per la determinazione del valore globale del contratto, ai fini delle soglie di cui all'articolo 28 del Codice dei contratti.

5. La procedura negoziata è ammessa in ogni caso anche per lavori di importo complessivo non superiore a 100.000,00 euro.

6. Il Comune, nelle procedure negoziate, individua gli operatori economici da consultare nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e seleziona almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. Gli operatori economici selezionati vengono contemporaneamente invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione, con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta. Il Comune sceglie l'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, secondo il criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta, o negoziata previo bando.

SEZIONE QUARTA: ESPLETAMENTO DELLA GARA

Art. 12 - Principi inerenti il bando e la lettera d'invito

1. Nel caso in cui accada che il bando di gara ovvero la lettera di invito contengano delle prescrizioni ovvero richiedano dei requisiti di dubbia interpretazione, essi vanno comunque interpretati nel senso più favorevole ai fini della maggior partecipazione dei concorrenti alla gara.
2. Nel caso in cui vi possa essere contrasto tra le disposizioni previste nella lettera di invito e quelle previste dal bando prevalgono le disposizioni previste dal bando di gara.
3. Nel caso in cui la Commissione di gara si avveda che una o più prescrizioni del bando di gara siano in contrasto con delle prescrizioni di legge o di regolamento, applicabili alla procedura in corso, e quindi di natura inderogabile, la stessa può procedere con atto motivato alla disapplicazione della prescrizione ritenuta illegittima, indicando peraltro le ragioni sulla base delle quali si è ritenuto opportuno sostituire detta previsione.
4. Nel caso in cui un'offerta presentata violi una disposizione del bando di gara, questa sarà esclusa se tale violazione era indicata nel bando a pena di esclusione, ovvero nel caso in cui, a prescindere dall'espressa previsione del bando, tale prescrizione possa comportare la violazione della legittimità della procedura.

Art. 13 - Riapertura e proroga dei termini

1. La riapertura del termine per la presentazione delle offerte così come la proroga del termine stesso, oltre che trovare la motivazione in ragioni di pubblico interesse, deve essere disposta dallo stesso organo Responsabile della procedura di gara. La decisione deve essere resa pubblica con le stesse modalità e termini con i quali era stata indetta la gara.

Art. 14 - Regole per la presentazione delle offerte

1. Le offerte devono essere presentate secondo quanto previsto dal bando ovvero dall'avviso di gara inderogabilmente entro il termine e l'ora previsti a pena dell'esclusione dell'offerta; a tal fine, ed in relazione alle modalità di presentazione prescritte, fa fede il timbro di arrivo all'ufficio protocollo del Comune. Una volta scaduto il termine perentorio previsto dal bando ovvero dall'avviso per la loro presentazione, le offerte non possono più essere ritirate, modificate od integrate e divengono quindi giuridicamente vincolanti per la ditta offerente.
2. In ogni caso il bando di gara deve prevedere che l'offerta rimanga giuridicamente vincolante almeno sino a che le offerte non vengano aperte in pubblica seduta, anche nei casi in cui l'amministrazione decida motivatamente di differire l'apertura delle stesse.
3. Entro e non oltre il termine fissato per la presentazione delle offerte le ditte offerenti hanno la facoltà di presentare altra offerta modificativa della prima; in caso di presentazione di altra offerta entro i termini previsti dovrà essere presa in considerazione solo ed esclusivamente l'ultima offerta pervenuta, avendo cura di conservare, ancora sigillata e pertanto non aperta, tra gli atti di gara l'offerta iniziale.

Art. 15 - Il verbale di gara

1. Il verbale di gara è l'atto pubblico attraverso il quale si attestano le operazioni di gara dall'apertura della stessa fino all'aggiudicazione.
2. Nel verbale devono essere puntualmente descritte tutte le operazioni che vengono svolte nella seduta di gara in ordine cronologico.
3. Il verbale di gara, oltre a tutto quanto previsto dalla legge in relazione alla specifica procedura scelta, è costituito quanto meno dai seguenti elementi:
 - il nome e l'indirizzo del Comune, l'oggetto ed il valore del contratto;
 - la data, l'ora ed il luogo di svolgimento della gara;
 - i principi che regolano il procedimento di gara;
 - l'elenco delle ditte partecipanti e di quelle ammesse alla gara ed i motivi della scelta;
 - l'elenco delle ditte escluse ed i relativi motivi della scelta;
 - le eventuali offerte giudicate anormalmente basse ed i relativi motivi;
 - la formulazione della graduatoria con l'indicazione dell'aggiudicatario;
 - le dichiarazioni che vengono presentate dai rappresentanti delle ditte partecipanti secondo quanto disposto dal successivo art. 16;
 - la sottoscrizione da parte di tutti i componenti della Commissione, dei testimoni, se presenti, dall'ufficiale autenticante nei casi previsti dalla legge.

Art. 16 - I rappresentanti delle ditte

1. Chiunque è ammesso ad assistere alla seduta di gara in quanto trattasi di svolgimento di attività procedimentale volta all'individuazione di un contraente con cui addivenire alla stipula di un contratto.
2. I rappresentanti delle ditte partecipanti alla gara possono altresì, durante lo svolgimento della stessa, intervenire facendo apporre le loro eventuali dichiarazioni a verbale. I rappresentanti a tal fine dovranno chiedere preventivamente la parola al Presidente di gara il quale la concederà ai fini dell'intervento, compatibilmente con lo svolgimento delle operazioni di gara e quando lo riterrà più opportuno.
3. Rispetto coloro i quali si definiscono essere rappresentanti delle ditte partecipanti il segretario dovrà acquisire i relativi dati personali, l'atto attraverso il quale si evince il potere di rappresentanza, ovvero, in assenza di questo, una dichiarazione sottoscritta con la quale l'interessato si dichiara essere rappresentante della ditta partecipante.

Art. 17 - L'interpretazione dell'offerta

1. Laddove si dovesse presentare una discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello indicato in lettere deve essere ritenuta valida l'indicazione più vantaggiosa per il Comune, nei limiti in cui la discordanza non sia frutto di un palese errore tale per cui si debba ritenere valida l'indicazione più ragionevole facendo riferimento agli atti di gara.
2. Le offerte condizionate, ovvero espresse in modo indeterminato, o mediante semplice riferimento ad altra offerta, propria o di altri, ed a prescindere da un'espressa previsione del bando, devono sempre essere escluse dalla gara.
3. Non sono ammesse offerte per persona da nominare ed una eventuale offerta in tal senso dovrà essere immediatamente esclusa.
4. Sono ammesse offerte per procura solo ove il potere rappresentativo risulti da atto scritto nelle forme di legge.

Art. 18 - Modalità di svolgimento delle gare

1. Tutte le gare sono valide anche in presenza di un'unica offerta, salvo il caso in cui l'Amministrazione abbia stabilito espressamente nel bando che non si proceda all'aggiudicazione se non pervengono almeno due offerte.
2. L'Amministrazione opera, attraverso i soggetti e gli organismi deputati alla gestione delle procedure di gara, alla verifica a campione dell'effettivo possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria richiesti ai concorrenti, secondo quanto previsto dall'articolo 48 del Codice dei contratti.
3. A seguito della valutazione della parte tecnico-qualitativa e della parte economica delle offerte presentate nelle gare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nonché a seguito della valutazione del dato di prezzo nelle gare con il criterio del prezzo più basso, i soggetti e gli organismi deputati alla gestione delle stesse procedure di gara formulano una graduatoria provvisoria/preliminare di merito, fondata sui punteggi complessivamente ottenuti dai concorrenti.
4. Successivamente alla formulazione della graduatoria provvisoria/preliminare, l'Amministrazione procede alla rilevazione di offerte anormalmente basse e, se individuate, alla verifica delle stesse, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 86, 87 e 88 del Codice dei contratti.

Art. 19 – Rilevazione delle offerte anomale

1. Successivamente alla formazione della graduatoria provvisoria/preliminare di merito l'Amministrazione procede alla rilevazione delle eventuali offerte anormalmente basse, applicando i criteri di cui al successivo comma 2.
2. L'Amministrazione provvede:
 - a) nelle gare con offerte valutate secondo il criterio del prezzo più basso, a valutare la congruità delle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media;
 - b) nelle gare con offerte valutate secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, a valutare la congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.

Art. 20 – Verifica delle offerte anomale

1. Qualora la procedura di rilevazione evidenzi la presenza di una o più offerte anormalmente basse, l'Amministrazione procede alla verifica delle stesse, avvalendosi per le procedure con offerta economicamente più vantaggiosa della stessa commissione giudicatrice e per le procedure con prezzo più basso di una specifica commissione, nominata secondo quanto previsto dal regolamento, che provvederà all'esame delle giustificazioni preliminari presentate a corredo dell'offerta, nonché alla richiesta di ulteriori giustificazioni e chiarimenti, potendo anche consultare un rappresentante del soggetto offerente, operando con riferimento alle procedure ed alle tempistiche previste dagli articoli 87 e 88 del Codice dei contratti. Rispetto ai tempi di richiesta delle giustificazioni e dei chiarimenti, nonché di consultazione eventuale, la commissione può stabilire termini superiori a quelli individuati nelle disposizioni richiamate a garanzia dei concorrenti.
2. Qualora la commissione abbia deciso di consultare un rappresentante dell'offerente e questo non si presenti alla data di convocazione stabilita, l'Amministrazione può prescindere dalla sua audizione per la valutazione definitiva dell'offerta.
3. L'Amministrazione esclude l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti, risulta, nel suo complesso, inaffidabile.
4. L'Amministrazione sottopone a verifica la prima migliore offerta, se la stessa appaia anormalmente bassa, e, se la esclude, procede nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta non anomala.

Art. 21 - Aggiudicazione

1. Nelle procedure aperte, ristrette e negoziate del Comune, il vincolo giuridico consegue esclusivamente alla stipula del contratto.
2. Laddove dalle verifiche documentali e dagli accertamenti emergessero degli impedimenti a contrarre, ovvero si accertasse che i requisiti dichiarati non sussistono, il Comune provvederà d'ufficio ad annullare l'aggiudicazione.
3. Dopo aver verificato la regolarità delle operazioni di gara, il responsabile del servizio competente adotta il provvedimento di aggiudicazione definitiva e, divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva a seguito della verifica del possesso dei requisiti prescritti, provvede a stipulare il contratto rispettando il termine dilatorio stabilito dalla legge.
4. L'Amministrazione può prevedere nel bando di gara che, in caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, possano essere interpellati progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l'originario aggiudicatario, sino al quinto migliore offerente in sede di gara.
5. L'affidamento avviene alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta dall'originario aggiudicatario.

SEZIONE QUINTA: IL CONTRATTO

Art. 22 - Forma dei contratti

1. Tutti i contratti stipulati dal Comune richiedono la forma scritta a pena di nullità. La stipulazione può avvenire mediante le seguenti forme:

- a) in forma *pubblica notarile*, in forma *pubblica amministrativa* o *scrittura privata autenticata* attraverso l'intervento del Segretario Comunale quale Ufficiale rogante, nel rispetto dei presupposti di legge e nel caso in cui il valore del contratto superi i 20.000,00 euro;
- b) mediante *scrittura privata non autenticata* per tutti i contratti da registrare non in termine fisso, in cui il valore sia inferiore ai 20.000,00 euro;
- c) con atto di obbligazione costituito dalla determinazione di aggiudicazione del Responsabile del servizio di accettazione dell'offerta sottoscritta dal fornitore ed accettata dal Comune, per tutti i contratti in cui il valore sia inferiore ai 2.500,00 euro;
- d) per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, ovvero mediante fattura, previo presentazione di relativo buono d'ordine, nei casi di spese minute ed urgenti di importi non superiori a 516,00 euro;
- e) in forma elettronica, secondo la normativa vigente.

2. Le scritture private non autenticate vengono inserite con numerazione progressiva, in un apposito registro annuale che, compilato con le modalità del Repertorio degli atti pubblici e delle scritture private autenticate, fornisce certezza dell'avvenuta stipulazione;

3. Anche per importi inferiori al limite indicato al comma 1 del presente articolo, in relazione al tipo di rapporto giuridico, ovvero alla natura dei beni o servizi da acquisire, si potrà far luogo alla stipula di contratti in forma pubblica amministrativa ovvero per mezzo di scrittura privata autenticata purché vi sia una motivazione adeguata.

4. In ogni caso la forma pubblica dell'atto è sempre presente quale forma necessaria di contratto da adottare a seguito di procedura di gara, aperta o ristretta, ad evidenza pubblica.

5. I contratti che devono essere stipulati con i professionisti per l'esercizio di attività professionale, salvo quanto previsto al comma 5, sono sempre stipulati in forma di scrittura privata a prescindere dal valore.

6. La forma del contratto deve essere stabilita nella determinazione a contrarre.

7. Il contratto viene sottoscritto in rappresentanza e per conto del Comune dal Responsabile del servizio competente

Art. 23 - Stipulazione del contratto

1. La stipulazione del contratto deve intervenire decorsi almeno trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva, fatte salve le ipotesi di non applicazione stabilite dalla legge. L'aggiudicatario deve presentarsi sempre alla data di stipula comunicata dal Comune concedendo il Comune allo stesso un congruo preavviso.

2. A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto, è prevista la presentazione di idonea cauzione in favore del Comune, nelle forme di legge. Il Responsabile

competente della gestione del contratto, previa adeguata motivazione, può optare per l'esonero dalla cauzione per i contratti di non particolare complessità e di limitato valore, ovvero nelle ipotesi previste dalla legge in materia di contabilità dello Stato.

3. Qualora il contraente regolarmente avvisato non provveda, entro il termine stabilito, alla stipulazione del contratto, il Comune ha facoltà di dichiarare decaduta l'aggiudicazione, di incamerare la cauzione, nonché di richiedere il risarcimento dei danni.

Art. 24 - Condizioni generali di contratto

1. Il Comune può stipulare contratti per adesione a norma degli artt. 1341 e 1342 del codice civile ogni qualvolta lo ritenga opportuno per la gestione ordinaria, nel rispetto delle formalità ivi previste.

Art. 25 - Esecuzione del contratto

1. Il contratto sottoscritto dalle parti e pienamente efficace, viene eseguito dal contraente sotto il controllo del Responsabile competente per materia, il quale, sotto la propria responsabilità, dovrà verificare e accertare l'integrale esecuzione dei contratti, ordinare e rifiutare merci, prodotti o servizi, verificare la buona qualità dei prodotti e la loro rispondenza alle caratteristiche indicate nell'offerta, la regolare esecuzione delle prestazioni e la puntuale e tempestiva osservanza delle clausole contrattuali.

2. Nell'esecuzione dei contratti, in mancanza di un atto formale, non possono essere apportate per nessuna ragione variazioni quantitative o qualitative rispetto a quanto è stato stipulato.

3. L'esecuzione d'urgenza non è consentita durante il termine dilatorio, salvo che non ricorrano le ipotesi stabilite dall'art. 11 del Codice dei contratti.

4. Nel bando o nell'avviso con cui si indice la gara ovvero nell'invito dovrà essere precisato se il contratto conterrà o meno la clausola compromissoria, che l'aggiudicatario potrà ricusare nei termini di legge. Per tutte le controversie che non è possibile definire con accordi bonari, il Comune demanda preferibilmente la loro risoluzione alla giurisdizione ordinaria.

Art. 26 - Pagamenti ed anticipi

1. Nel capitolato speciale relativo al contratto devono essere disciplinate le modalità procedurali ed i termini per il pagamento delle prestazioni eseguite dal contraente.

2. A pena di nullità assoluta, in ogni contratto dovranno essere previste le clausole in base alle quali l'appaltatore assume, anche rispetto ai subappaltatori, gli obblighi stabiliti dalle disposizioni di legge in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, con la previsione della clausola risolutiva espressa in caso di violazione di detti obblighi.

3. I pagamenti alle ditte appaltatrici possono avvenire esclusivamente mediante bonifici bancari o postali su conti correnti dedicati e dalle stesse comunicati.

4. E' vietato prevedere il pagamento di anticipi sui corrispettivi pattuiti, tranne nei casi in cui

gli anticipi siano previsti da leggi, regolamenti, disposizioni degli ordini professionali, ovvero in caso di uso.

5. E' fatto divieto di riconoscere e remunerare provvigioni, mediazioni o altri corrispettivi, comunque denominati a favore delle ditte concorrenti o di altri soggetti in relazione all'aggiudicazione o alla stipula dei contratti.

SEZIONE SESTA: DISPOSIZIONI SPECIALI

Art. 27 – Procedure per la selezione dei contraenti comprese nell'allegato IIB del Codice dei Contratti

1. Alle procedure di aggiudicazione di appalti di servizi rientranti nella classificazione prevista dall'allegato IIB del Codice dei contratti si applicano soltanto gli articoli 65, 68 e 225 dello stesso.

2. L'Amministrazione sviluppa le procedure di aggiudicazione di appalti di servizi rientranti nella classificazione prevista dall'allegato IIB nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, divieto di discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità.

3. L'Amministrazione può assumere a riferimento di principio o in analogia le disposizioni del Codice dei contratti per la disciplina e la regolazione di dettaglio delle procedure di aggiudicazione di appalti di servizi rientranti nella classificazione prevista dall'allegato IIB, anche con riguardo a quanto stabilito per il ricorso alla procedura negoziata

Art. 28 – Affidamento di servizi a cooperative sociali

1. Nel rispetto della legge n. 381 del 1991 e della normativa regionale di riferimento, l'Amministrazione può affidare, con le modalità e le procedure ivi indicate, uno o più servizi alle cooperative sociali iscritte all'apposito albo regionale.

Art. 29 – Conferimento di incarichi professionali

1. Per il conferimento di incarichi di collaborazione autonoma esterna si rinvia a quanto stabilito nell'apposito regolamento approvato con deliberazione della Giunta Comunale.

2. L'Amministrazione affida gli incarichi professionali di progettazione, di direzione lavori ed assimilabili nel rispetto di quanto previsto in ordine ai presupposti per il loro conferimento dall'articolo 90 e seguenti del Codice dei contratti.

3. Gli incarichi di importo inferiore ai 100.000 euro sono affidati a professionisti scelti a seguito di consultazione tra almeno cinque soggetti idonei in relazione all'oggetto dell'incarico, mediante la procedura individuata dall'articolo 57 del Codice dei contratti.

SEZIONE SETTIMA: DISPOSIZIONI FINALI

Art. 30 - Spese contrattuali

1. Le spese contrattuali, tutte, nessuna esclusa, precedenti e conseguenti alla stipula del contratto, nei limiti in cui una disposizione normativa non preveda espressamente in modo difforme, sono a carico della ditta aggiudicataria.
2. La ditta sarà tenuta, su invito scritto dell'ufficio segreteria/contratti a versare, presso la Tesoreria Comunale, la somma necessaria almeno entro 3 giorni precedenti la stipula del contratto.

Art. 31 - Diritti di segreteria

1. I contratti stipulati in forma pubblica amministrativa o per mezzo di scrittura privata autenticata dal Segretario Comunale, sono soggetti all'applicazione dei diritti di segreteria nella misura prevista dalla tabella D della legge 8 giugno 1962 n. 604.
2. I diritti di segreteria hanno natura tributaria e la loro riscossione è obbligatoria. Spetta al competente Ufficio Contratti l'incameramento dei diritti nonché la successiva ripartizione.

Art. 32 - Rinvio a norme di legge o regolamentari

1. Qualora il quadro di riferimento per l'aggiudicazione di appalti pubblici disciplinato dal presente regolamento sia oggetto di disciplina generale da altre fonti, con incidenza sulle disposizioni di riferimento contenute nel Codice dei contratti, le disposizioni del regolamento risultanti in contrasto con la fonte legislativa o con la fonte regolamentare attuativa della stessa si intendono immediatamente disapplicabili.

Art. 33 - Abrogazione di norme

1. Dall'entrata in vigore del presente regolamento, fatta eccezione per le procedure ed i contratti in corso, è abrogato il precedente regolamento dei contratti del Comune di Salizzole, approvato con deliberazione n. 3 del 31 gennaio 1997, nonché sono abrogate tutte le altre disposizioni contenute nei regolamenti comunali vigenti che risultino incompatibili con il presente testo normativo.

Art. 34 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento è entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione, giusta previsione dell'art. 55 dello Statuto Comunale.